



CONSORZIO  
STUDI E  
RICERCHE  
FISCALI

GRUPPO  
INTESA  SANPAOLO

*Alle Società Consorziate*

**CIRCOLARE INFORMATIVA N. 1/2014**  
***del 24 febbraio 2014***

**D.L. 30 novembre 2013, n. 133— Aumento dell’acconto IRES e  
introduzione *una tantum* di un’addizionale IRES per i settori  
bancario, finanziario e assicurativo**

Redatta da:

Domenico Muratori

[domenico.muratori@consorziosrf.com](mailto:domenico.muratori@consorziosrf.com)

Francesco De Angelis

[francesco.deangelis@consorziosrf.com](mailto:francesco.deangelis@consorziosrf.com)

Angelo Falbo

[angelo.falbo@consorziosrf.com](mailto:angelo.falbo@consorziosrf.com)

Silvia Gallo

[silvia.gallo@consorziosrf.com](mailto:silvia.gallo@consorziosrf.com)

Consorzio Studi e Ricerche Fiscali

Gruppo Intesa Sanpaolo

Viale dell’Arte, 21

00144 Roma

Tel. 0659593059-2132

E-mail: [info@consorziosrf.com](mailto:info@consorziosrf.com)

[www.consorziosrf.com](http://www.consorziosrf.com)

Rif.: 820.1; 540.16

**Oggetto: D.L. 30 novembre 2013, n. 133 – Aumento dell’acconto IRES e introduzione *una tantum* di un’addizionale IRES per i settori bancario, finanziario e assicurativo**

#### **Premessa**

Il D.L. 30 novembre 2013, n. 133 (di seguito: “il decreto”), convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5 (in Suppl. Ord. n. 9 alla G.U., serie generale, n. 23 del 29 gennaio 2014), oltre all’abolizione della seconda rata per il 2013 dell’IMU sull’abitazione principale, contiene disposizioni in materia di acconti e di addizionale IRES per le imprese dei settori bancario, finanziario e assicurativo, di immobili pubblici nonché di partecipazione al capitale della Banca d’Italia.

Con la presente circolare si fornisce un commento delle disposizioni contenute nell’art. 2 del decreto, riguardanti l’aumento dell’acconto IRES per il 2013 e il 2014 e l’introduzione di un’addizionale, sempre per il 2013, a carico dei soggetti IRES operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo, tralasciando quelle riguardanti l’IMU, perché di minore interesse per il Gruppo. Per quanto riguarda le norme relative alla Banca d’Italia, essendo ancora in corso un ampio dibattito sulle implicazioni della riforma, ci si riserva di ritornare sull’argomento in una circolare di prossima emanazione.

## **1. Aumento della misura dell'acconto per i soggetti IRES**

L'art. 2, commi 1, 4 e 6, del decreto e il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2013 introducono novità in materia di acconti dovuti dai soggetti IRES. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto è aumentata al 102,5 per cento per la generalità dei contribuenti e al 130 per cento per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.Lgs. n. 87/1992, per la Banca d'Italia e per le società che esercitano attività assicurativa. Tali modifiche hanno indotto il legislatore a differire il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto al 10 dicembre 2013 per tutti i soggetti IRES.

L'emanazione dei suddetti provvedimenti costituisce peraltro solo l'ultimo tassello di un complesso *iter* normativo in materia di acconti dei soggetti IRES per il periodo d'imposta 2013. Al riguardo, si ricorda che già l'art. 11, comma 20, del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 (convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99), aveva aumentato la misura di tale acconto, per il solo periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, dal 100 al 101 per cento, precisando che l'aumento produceva effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, di modo che il relativo versamento doveva essere effettuato in misura corrispondente alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata.

L'art. 15, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124), aveva poi introdotto una "clausola di salvaguardia", stabilendo che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 30 novembre 2013, avrebbe potuto disporre un ulteriore aumento della misura degli acconti dell'IRES e dell'IRAP in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito previsti in relazione a: (i) le maggiori entrate IVA derivanti dal pagamento dei debiti "commerciali" della Pubblica Amministrazione e (ii) la definizione agevolata dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dei concessionari dei giochi.

Detta clausola di salvaguardia è stata modificata dall'art. 2, comma 6, del D.L. n. 133 in commento stabilendo che, qualora dal monitoraggio delle suddette entrate emerga un andamento non in linea con il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito prefissati, il decreto ministeriale di incremento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP sia emanato entro il 2 dicembre 2013 *“per i periodi d'imposta 2013 e 2014”*. In attuazione della clausola di salvaguardia, il D.M. 30 novembre 2013, pubblicato nella G.U. del 2 dicembre 2013, ha incrementato di 1,5 punti percentuali la misura dell'acconto IRES per i periodi d'imposta in questione. La formulazione utilizzata nel D.M. risulta peraltro più precisa di quella della clausola di salvaguardia, posto che essa fa riferimento all'incremento *“per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo”*, di modo che l'incremento riguarda più in generale tutti i soggetti IRES e non solo quelli con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

In sostanza, per la generalità dei soggetti IRES diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione, tenuto conto dell'incremento già disposto dall'art. 11, comma 20, del D.L. n. 76/2013, la misura dell'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 (il 2013, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) è elevata al 102,5 per cento, mentre quella per il periodo d'imposta successivo (il 2014, per i soggetti con il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) sarà pari al 101,5 per cento.

Per gli enti creditizi e finanziari, per la Banca d'Italia e per le imprese di assicurazione, l'art. 2, comma 1, del decreto, attraverso l'introduzione di un comma 20-*bis* nell'art. 11 del D.L. n. 76 citato, ha aumentato al 128,5 per cento la misura dell'acconto IRES per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, di modo che, tenuto conto dell'incremento dell'1,5 per cento disposto dal D.M. 30 novembre 2013, la misura complessiva dell'acconto dovuto da tali soggetti ammonta al 130 per cento. Infatti, la maggiorazione di 1,5 punti percentuali si applica alla misura dell'acconto *“come fissata dalle disposizioni legislative vigenti”*, fra le quali vi sono quelle contenute nel comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 133, pubblicato nella G.U. il 30 novembre 2013 ed entrato in vigore il giorno stesso. Per tali soggetti, la complessiva misura del 130 per cento si

applica solo per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, mentre per il successivo si renderà applicabile unicamente la maggiorazione di 1,5 punti percentuali disposta per la generalità dei soggetti IRES dal citato D.M. 30 novembre 2013. Ciò significa che anche per tali soggetti, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'acconto IRES per il 2014 sarà pari al 101,5 per cento.

Salvi ulteriori interventi legislativi, per tutti i soggetti IRES l'ordinaria misura dell'acconto del 100 per cento (cfr. art. 1, comma 301, della L. 20 dicembre 2004, n. 311), tornerà applicabile, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2015.

Ai fini dell'incremento dell'acconto al 128,5 per cento di cui all'art. 2, comma 1, del decreto, per "enti creditizi e finanziari" si intendono quelli indicati nel D.Lgs. n. 87/1992, ossia:

- banche;
- società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare di cui alla L. 23 marzo 1983, n. 77;
- società finanziarie capogruppo di gruppi bancari iscritti nell'albo;
- società d'intermediazione mobiliare ("SIM") di cui alla L. 2 gennaio 1991, n.1;
- intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - "TUB");
- società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), del TUB.

In tale ambito, si considerano "intermediari finanziari" tutti i soggetti iscritti all'albo/elenco *ex* art. 106 del TUB, che esercitano nei confronti del pubblico in via professionale le attività di concessione di finanziamenti <sup>(1)</sup>, di assunzione di

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 3 del Decreto, per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di:

partecipazioni e di intermediazione in cambi, così come definite dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 febbraio 2009, n. 29.

Per effetto del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 aprile 2011, recante "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione" ed emanato in attuazione del D.Lgs. n. 141/2010, è venuto meno l'obbligo di iscrizione all'albo/elenco *ex art.* 106 TUB delle società per la cartolarizzazione dei crediti ("SPV") di cui all'art. 3 della L. n. 130/1999. Ai sensi dell'art. 11 del citato Provvedimento, peraltro, le società di cartolarizzazione già iscritte all'albo/elenco *ex art.* 106 TUB sono state cancellate dallo stesso e iscritte d'ufficio nell'Elenco delle società veicolo previsto all'art. 4 del medesimo Provvedimento, sempre tenuto dalla Banca d'Italia.

Al contrario, non sono comprese nel nuovo Elenco delle società veicolo:

- le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130;
- le altre società di cartolarizzazione disciplinate da leggi speciali quali, ad esempio le società di cartolarizzazione dei beni pubblici previste dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351.

Pertanto, tali soggetti rimangono iscritti nell'elenco *ex art.* 106 del TUB e, conseguentemente, in qualità di intermediari finanziari sono soggetti per il 2013 all'acconto IRES del 130 per cento.

- 
- a) locazione finanziaria;
  - b) acquisto di crediti;
  - c) credito al consumo, così come definito dall'articolo 121 del TUB, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento del prezzo svolta dai soggetti autorizzati alla vendita di beni e servizi nel territorio della Repubblica;
  - d) credito ipotecario;
  - e) prestito su pegno;
  - f) rilascio di fidejussioni, l'avallo, l'apertura di credito documentaria, l'accettazione, la girata, l'impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma. Sono esclusi le fidejussioni e gli altri impegni di firma previsti nell'ambito di contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari.

Inoltre, giusta l'art. 59, comma 1, lettera b), del TUB, la maggiorazione si applica anche alle società finanziarie che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni in banche, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari o finanziari, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, come individuate nel Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze – in qualità di Presidente del CICR - del 27 luglio 2011.

Considerato che il D.Lgs. n. 87/1992 richiama le “società esercenti altre attività finanziarie” indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), del TUB e non anche quelle di cui alla successiva lettera c), la maggiorazione non si applica alle società strumentali che esercitano in via esclusiva o prevalente attività di carattere ausiliario rispetto all'attività delle società del gruppo bancario, comprese quelle consistenti nella proprietà e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi, anche informatici. Va da sé che i proventi di tali attività concorrerebbero alla formazione del reddito soggetto alla maggiorazione dell'acconto qualora svolte direttamente dal soggetto bancario o finanziario.

La maggiorazione al 130 per cento non si applica, invece, alle holding di gruppi industriali, anche quando queste svolgano attività di finanziamento in favore delle imprese del gruppo, posto che tali soggetti non redigono il bilancio secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 87/1992, bensì secondo le disposizioni del codice civile. Ne deriva che tali soggetti sono tenuti a versare l'acconto per il 2013 nella misura del 102,5 per cento prevista in via generale per i soggetti IRES.

L'aumento al 130 per cento dell'acconto 2013 dovuto da banche, finanziarie e assicurazioni è collegato all'introduzione, disposta dal comma 2 dello stesso art. 2 del decreto, di un'addizionale IRES di 8,5 punti percentuali a carico dei medesimi soggetti per il medesimo periodo d'imposta (cfr. par. 2) <sup>(2)</sup>. Tuttavia, a differenza di quanto

---

<sup>2</sup> Al riguardo, la relazione tecnica al decreto chiarisce che: “L'aumento di 8,5 punti percentuali per le persone giuridiche del settore finanziario per l'anno 2013 comporta un aumento di gettito, dovuto per lo stesso anno

previsto per l'addizionale, che costituisce comunque prelievo autonomo rispetto all'IRES ordinaria e che, pertanto, deve essere versata separatamente, la norma non configura l'acconto maggiorato al 130 per cento come la risultante della somma tra un acconto del 102,5 per cento a titolo di IRES "ordinaria" e un altro a titolo di "addizionale" per la differenza (130 – 102,5), ma come un unico acconto IRES. In altri termini, non è stata replicata la soluzione, adottata per l'addizionale delle imprese operanti nel settore energetico (cd. "robin tax"), di separare l'acconto per IRES ordinaria da quello per l'addizionale.

Secondo principi equitativi, si sarebbe comunque potuto ipotizzare che, dopo la prioritaria imputazione dell'acconto all'IRES ordinaria, fino a capienza, l'eventuale eccedenza fosse scomputabile dall'addizionale. Tuttavia, tale possibilità sembrerebbe preclusa dalle istruzioni al modello UNICO SC 2014 (cfr. istruzioni al quadro RQ – Sez. XI-A), che contemplano lo scomputo dell'acconto dall'importo dovuto a titolo di addizionale soltanto per "i soggetti del settore petrolifero e dell'energia elettrica", per i quali sono previsti specifici codici tributo per il versamento degli acconti dell'addizionale. Pertanto, l'eventuale eccedenza dell'acconto (assunto unitariamente) rispetto all'imposta ordinaria dovrebbe costituire un credito IRES soggetto alle regole comuni, ossia "riportabile a nuovo", compensabile orizzontalmente con altri tributi e contributi oppure, verticalmente, con gli acconti e il saldo IRES del periodo d'imposta successivo o, in alternativa, da richiedere a rimborso nella dichiarazione annuale dei redditi.

Per il caso in cui al consolidato fiscale partecipino sia soggetti appartenenti ai settori per i quali trova applicazione l'aliquota di acconto maggiorata che altri soggetti, per i quali invece la maggiorazione non si applica, la relazione illustrativa precisa che la consolidante, che è il solo soggetto tenuto al versamento dell'acconto, deve determinarne l'ammontare considerando due sottogruppi distinti e omogenei e applicando l'aliquota maggiorata solo al sottogruppo bancario, finanziario e assicurativo ("sottogruppo qualificato").

---

*d'imposta .... che trova corrispondenza ... nell'esercizio 2014, in correlazione dell'aumento di 27,5 punti percentuali della misura degli acconti ai fini IRES ed IRAP nel 2013 per le persone giuridiche dello stesso settore".*

Più in particolare, nel caso di applicazione del metodo storico, il calcolo dell'acconto complessivamente dovuto deve essere effettuato distinguendo la quota di IRES del periodo d'imposta precedente relativa al sottogruppo qualificato da quella attribuibile agli altri soggetti aderenti al consolidato ("sottogruppo eterogeneo"). A tal fine, occorre sommare algebricamente, da un lato, i redditi e le perdite del sottogruppo qualificato e, dall'altro, i redditi e le perdite del sottogruppo eterogeneo, individuando l'incidenza di ciascuna delle due componenti sull'imponibile che ha generato l'imposta storica, in modo da applicare la misura del 130 per cento alla parte di imposta riferibile al sottogruppo qualificato e l'aliquota ordinaria del 102,5 per cento a quella riferibile al sottogruppo eterogeneo.

Poiché l'imposta storica di riferimento va comunque assunta tenendo conto dell'imponibile complessivo delle società partecipanti al consolidato, se le perdite del sottogruppo eterogeneo azzerassero gli utili del sottogruppo qualificato, o viceversa, l'imposta storica sarebbe pari a zero e non sarebbero dovuti acconti. Se invece la copertura fosse parziale, e quindi sussistesse un reddito complessivo globale positivo con il concorso negativo di uno dei due sottogruppi, l'imposta di gruppo corrispondentemente dovuta costituirebbe il riferimento per il calcolo dell'acconto secondo la percentuale applicabile al sottogruppo con risultato imponibile positivo.

In sostanza, nel caso in cui il reddito del sottogruppo eterogeneo sia negativo e compensi parzialmente quello del sottogruppo qualificato, il reddito sarebbe interamente riferibile a questo secondo sottogruppo e la misura dell'acconto sarebbe quella del 130 per cento; viceversa, nel caso in cui un reddito negativo riferibile al sottogruppo qualificato compensi parzialmente quello del sottogruppo eterogeneo, il reddito sarebbe interamente riferibile a quest'ultimo sottogruppo e l'acconto sarebbe pari al 102,5 per cento dell'imposta di gruppo.

Qualora entrambi i sottogruppi abbiano conseguito un reddito, l'imposta "storica" da prendere a riferimento per il calcolo dell'acconto va invece ripartita con criterio proporzionale, al fine di calcolare l'unico acconto dovuto dalla *fiscal unit*.

Un procedimento sostanzialmente analogo dovrebbe essere seguito ove la *fiscal unit* determini l'acconto su base previsionale, nel senso che anche in questo caso occorrerebbe calcolare l'imposta da liquidare sull'imponibile complessivo di gruppo e l'incidenza degli imponibili dei sottogruppi su tale imposta.

Come accennato, le modifiche introdotte per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 hanno indotto il legislatore a differire il termine di versamento della seconda o unica rata di acconto. Infatti, l'art. 2, comma 4, del decreto ha stabilito che il suddetto versamento debba essere effettuato entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese del periodo d'imposta. Il differimento riguarda indistintamente tutti i soggetti IRES e non solo quelli dei settori bancario, finanziario e assicurativo.

Il comma 4 ha inoltre precisato che la seconda rata di acconto è determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto (*i.e.* in base alle maggiorazioni introdotte) e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Pertanto, viene confermato quanto stabilito dall'art. 11, comma 20, del D.L. n. 76/2013 che, nel disporre l'aumento dell'acconto IRES dal 100 al 101 per cento, aveva precisato che l'aumento *“produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto”*.

Stante il rinvio alla disciplina dell'acconto per le imposte sui redditi contenuto nella disciplina IRAP (cfr. art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 446/97 e art. 17, comma 3, del D.P.R. n. 435/2001), l'incremento della misura dell'acconto stabilito per l'IRES si riflette sulla misura dell'acconto IRAP dovuto dai soggetti IRES. Pertanto per il 2013, anche ai fini dell'IRAP, le società operanti nei settori qualificati sono tenute al versamento dell'acconto nella misura del 130 per cento, mentre per tutte le altre l'acconto si applica nella misura del 102,5 per cento.

## 2. Addizionale all'IRES per il settore bancario e assicurativo

Come accennato, l'art. 2, comma 2, del decreto introduce, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, un'addizionale IRES di 8,5 punti percentuali per i settori bancario, finanziario e assicurativo. Ancorché la norma configuri l'addizionale come un mero incremento dell'aliquota di cui all'art. 77 TUIR, rispetto all'imposta ordinaria sussistono differenze riguardanti l'ordinaria base imponibile e il rapporto con la tassazione di gruppo.

Come ormai di sovente accade, al fine di poterle assicurare efficacia retroattiva la norma è stata espressamente emanata in deroga all'art. 3 della L. n. 212/2000 (cd. "Statuto dei diritti del contribuente"), che consente modifiche ai tributi periodici solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.

Prima di analizzare in dettaglio la disciplina, va evidenziato che la delimitazione soggettiva di una maggiorazione riguardante un tributo personale, l'entità del prelievo e la sua stessa collocazione all'interno di un decreto legge suscitano dubbi di legittimità costituzionale; non sembra invece possibile configurare una violazione delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (*ex art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea del 25 marzo 1957*): pur essendo ormai estesa la platea dei contribuenti soggetti alla maggiorazione (considerate anche le imprese del settore energetico), è difficile ricavare dalla sua introduzione (o estensione) un'indiretta agevolazione per le imprese operanti negli altri settori economici, che pur sempre costituiscono la generalità dei contribuenti. Né può ritenersi (secondo quanto ribadito anche in numerose pronunce della Corte di Giustizia) che il livello dell'imposizione nazionale costituisca un elemento distorsivo nel funzionamento del mercato unico.

Sotto il profilo costituzionale, invece, qualche dubbio di legittimità sorge già in relazione allo strumento legislativo adottato, non essendo stati resi evidenti i motivi straordinari di necessità ed urgenza che giustificerebbero l'inserimento della norma in un decreto legge, ai sensi dell'art. 77 Cost.

Le premesse al decreto, infatti, sia pur con formule stereotipate, esplicitano i presupposti di necessità e urgenza per l'adozione dei provvedimenti dell'art. 1, riguardante l'abolizione della seconda rata dell'IMU, dell'art. 3, in tema di immobili pubblici e dell'art. 4, per quel che concerne la Banca d'Italia, mentre per l'addizionale IRES manca qualsivoglia richiamo in proposito. Se si è trattato di un rimedio al "buco" nei conti pubblici che sarebbe derivato dall'abolizione della seconda rata IMU, stabilita dallo stesso decreto, le ragioni di necessità e urgenza non sarebbero state preesistenti rispetto all'emanazione del decreto, come invece si potrebbe ritenere necessario <sup>(3)</sup>.

Ancor più riconoscibili sembrano i profili di contrasto della maggiorazione IRES con gli artt. 53 e 3 della Costituzione (avendo la Corte Costituzionale in più occasioni considerato il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53, che impone la razionalità e coerenza delle imposte, alla stregua di una specificazione settoriale del più generale principio di uguaglianza, di cui al precedente art. 3; cfr. sentenze nn. 155/1963, 341/2000, 258/2002). Sulla base di tali precetti costituzionali, infatti, un'imposta è legittima solo se la sua struttura, in termini di presupposto, soggetti passivi, base imponibile e disciplina, risponde a parametri di ragionevolezza, congruità, coerenza, proporzionalità; parametri dei quali parrebbe oltremodo arduo rinvenire il rispetto nel caso dell'addizionale IRES, non essendo riscontrabile uno specifico indice di capacità contributiva ed essendovi al contrario sancita la

---

<sup>3</sup> Nell'audizione del 13 dicembre 2013 alla VI Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha precisato che con il Decreto "... viene definito uno sgravio che ha un impatto *una tantum* sui conti del 2013; tale sgravio viene finanziato principalmente attraverso misure temporanee che riguardano il solo 2013: l'introduzione di un'addizionale (pari a 8,5 punti percentuali) all'aliquota dell'imposta sui redditi delle società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo ... Si tratta di interventi che hanno un impatto rilevante sui comparti bancario, finanziario e assicurativo, ma che riflettono la necessità di reperire risorse la cui entità non fosse soggetta a incertezza in un lasso di tempo estremamente breve". Tali motivazioni potrebbero risultare inadeguate a giustificare il provvedimento in termini di legittimità costituzionale, in quanto i requisiti di necessità ed urgenza, di cui esso dovrebbe essere provvisto ex art. 77 della Costituzione, per quanto attiene all'addizionale IRES non trovano causa in eventi o situazioni preesistenti essendo il medesimo provvedimento d'urgenza che, nel procurare un effetto "negativo" sul bilancio dello Stato (abolizione della seconda rata dell'IMU sulle abitazioni principali), determina l'insorgenza di una corrispondente necessità; in altri termini è esso stesso "malattia e medicina" (sulla doverosa preesistenza dei presupposti di necessità e urgenza e sulla legittimazione della Corte a sindacarne la costituzionalità, cfr. Cost. n. 29 del 1995).

diseguaglianza nel rapporto tra presupposto del tributo e prelievo, all'interno del tributo personale.

In merito all'ambito soggettivo, i contribuenti destinatari dell'addizionale sono gli stessi soggetti alla maggiorazione dell'acconto IRES al 130 per cento, per la cui individuazione si rinvia al precedente paragrafo.

La differenza principale rispetto al tributo ordinario riguarda la base imponibile, che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto, non tiene conto delle variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3, TUIR.

Tale ultima disposizione - che detta i criteri di deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela per banche, finanziarie e imprese di assicurazione <sup>(4)</sup> -, è stata oggetto di rilevanti modifiche dall'art. 1, comma 160, lettera c), L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), che comportano la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti (diverse da quelle realizzate mediante cessioni a titolo oneroso) in cinque quote annuali costanti, nel periodo di contabilizzazione e nei quattro successivi.

Stante il chiaro dettato della norma, si ritiene che nella determinazione della base imponibile dell'addizionale continuino ad assumere piena rilevanza tutte le altre variazioni in aumento e in diminuzione che concorreranno a formare il reddito del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, incluse quelle in diminuzione relative ai cd. "diciottesimi" di svalutazioni su crediti non dedotte in periodi pregressi. Tale interpretazione appare peraltro coerente con l'intento di evitare che l'anomalo incremento delle basi imponibili IRES per il 2013, che scaturirà dall'anticipazione di imponibili futuri in relazione alle anzidette modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 all'art. 106, comma 3, TUIR, abbia anche effetti di carattere permanente a seguito dell'applicazione dell'addizionale.

---

<sup>4</sup> L'applicazione dell'art. 106, comma 3, del TUIR anche alle imprese assicurative è stabilita dall'art. 16, comma 9, del D.Lgs. n. 173/1997, ai sensi del quale: "...alle svalutazioni dei crediti nei confronti di assicurati determinate in conformità al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 71 (ora 106, n.d.r.), commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

In assenza di contrarie indicazioni nella norma, che contempla quale unica devianza rispetto alla base imponibile IRES quella relativa alle variazioni in aumento di cui all'art. 106, comma 3, il reddito soggetto all'addizionale dovrà essere ridotto delle perdite fiscali di precedenti periodi d'imposta che risultino utilizzabili ai sensi dell'art. 84 del TUIR. Tale impostazione risulta riflessa nelle istruzioni al mod. Unico SC 2014, che nel quadro RQ - Sezione XI-A "Addizionali per il settore petrolifero e dell'energia elettrica e per il settore creditizio, finanziario e assicurativo" prevede esplicitamente la computabilità in diminuzione dal reddito delle perdite di precedenti periodi d'imposta.

Ai fini della dichiarazione dei redditi relativa al 2013, la disciplina dell'addizionale IRES comporterà i seguenti effetti:

- a) nel quadro RF, "Determinazione del reddito d'impresa", andrà determinato il reddito da assoggettare all'aliquota "base" del 27,5%. Tale reddito dovrà tener conto di tutte le variazioni in aumento ed in diminuzione, comprese quelle scaturenti dall'art. 106, comma 3, TUIR nella "vecchia" formulazione (variazioni in diminuzione rappresentate da "diciottesimi" di periodi d'imposta precedenti) e in quella "nuova", risultante dopo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 (variazione in aumento pari ai quattro quinti delle svalutazioni e perdite contabilizzate nel periodo d'imposta, escluse quelle derivanti da cessioni a titolo oneroso);
- b) nel quadro RQ Sezione XI-A, "Addizionali per il settore petrolifero e dell'energia elettrica e per il settore creditizio, finanziario e assicurativo", al rigo RQ 43, colonna 1, andrà indicato l'importo corrispondente al rigo RF 57 (*i.e.* la somma algebrica del risultato d'esercizio e delle variazioni in aumento e in diminuzione) senza tenere conto delle "variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'art. 106, comma 3, del TUIR", e cioè dei quattro quinti delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso clientela (deducibili in quote costanti nei quattro periodi d'imposta successivi). Il reddito così determinato,

decurtato delle eventuali perdite pregresse, sarà quello da assoggettare all'addizionale dell'8,5 per cento.

Dal punto di vista contabile, nel bilancio 2013 saranno inoltre rilevati:

- effetti economici positivi derivanti dalla deduzione, con effetto fiscale al 36 per cento, delle variazioni in diminuzione aventi competenza economica in esercizi precedenti, a fronte dell'utilizzo di imposte anticipate calcolate al 27,5 per cento;
- effetti economici (specularmente) negativi in relazione alle variazioni in aumento (derivanti da poste reddituali manifestatesi in precedenti esercizi), per essere determinate in ragione del 27,5 per cento le imposte differite stornate a conto economico a fronte di un'imposizione corrente applicata al 36 per cento.

Per i soggetti aderenti ai regimi opzionali del consolidato fiscale (*ex art. 117 TUIR*) e della trasparenza (*ex art. 115 TUIR*), la determinazione e il versamento dell'addizionale dovranno essere adempiuti su base individuale, secondo quanto già previsto per le società di comodo e per quelle del settore energetico (in relazione alla cd. *robin tax*). L'art. 2, comma 3, del decreto prevede infatti quanto segue:

- i soggetti che partecipano al consolidato fiscale nazionale (sia in qualità di consolidanti che di consolidati) e quelli che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per il regime di trasparenza sono obbligati ad assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale IRES e a provvedere al relativo versamento;
- quelli che hanno invece esercitato l'opzione per il regime di trasparenza in qualità di partecipanti, sono obbligati ad assoggettare autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale IRES senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

La predetta autonomia dovrebbe esplicitare effetti anche in termini di rilevanza delle perdite fiscali individuali. In presenza di opzione per i regimi del consolidato o della

trasparenza, dovrebbero infatti risultare applicabili anche all'addizionale in esame le istruzioni fornite dall'Agenzia delle entrate, ai soggetti cui si applica la *robin tax*, con la circolare n. 35/E del 18 giugno 2010; pertanto, ai soli fini dell'addizionale, dovrebbero rilevare autonomamente, su base individuale, sia le perdite pregresse sia quelle maturate in costanza di opzione, anche se trasferite alla consolidante.

In sostanza, quindi, la base imponibile dell'addizionale dovrebbe risultare ridotta, oltre che delle perdite relative a periodi d'imposta anteriori all'opzione per il consolidato, sempre che utilizzabili ai sensi dell'art. 84 TUIR (perché non scadute e non già utilizzate), che ordinariamente restano nella disponibilità di ciascun partecipante alla tassazione di gruppo, anche di quelle maturate in costanza di consolidato fiscale e trasferite alla *fiscal unit*, anche se già compensate nell'ambito del consolidato. La computabilità di queste ultime a riduzione della base imponibile dell'addizionale sarà ovviamente subordinata alla circostanza che, in una (virtuale) prospettiva individuale, di non trasferimento alla *fiscal unit*, tali perdite non sarebbero state utilizzate né sarebbero scadute in precedenti periodi d'imposta.

Con riguardo poi al regime della trasparenza, l'art. 2, comma 3, è anche finalizzato ad evitare un fenomeno di doppia imposizione del reddito ai fini dell'addizionale, in quanto la maggiorazione si applica, ove ricorrano i presupposti soggettivi, sia al soggetto che ha esercitato l'opzione in qualità di partecipata che ai soci (società di capitali) partecipanti. Per tale motivo, la norma prevede che – come accennato – i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 TUIR assoggettino il proprio reddito imponibile all'addizionale senza tenere conto del reddito imputato dalla società partecipata/trasparente, già assoggettato autonomamente all'addizionale da parte di quest'ultima.

In merito alle perdite fiscali, come per i soggetti che optano per il regime del consolidato fiscale, si ritiene che anche le società che partecipano al regime della trasparenza fiscale siano tenute a configurare un'autonoma gestione delle perdite pregresse ai fini dell'applicazione dell'addizionale, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella citata Circolare n. 35/E del 2010.

Per quanto concerne versamento, accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso, non è prevista una specifica disciplina dell'addizionale IRES, che si configura sul piano sistematico come una mera integrazione dell'imposta ordinaria. Pertanto, ai fini anzidetti si rendono applicabili tutte le regole relative all'IRES <sup>(5)</sup>.

Cordiali saluti,

Il Direttore

(Domenico Muratori)

DM/FDA/AF/SG/circ012014

---

<sup>5</sup> In passato la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che le addizionali non sono qualcosa di diverso e di indipendente dal tributo cui afferiscono, ma partecipano della stessa natura e struttura dell'imposta, di cui costituiscono un accessorio automatico, costituito da un mero aumento della aliquota base e disposto, almeno di norma, in via temporanea e per ragioni contingenti, contribuendo in sostanza a determinare la misura effettiva dell'imposta, con la conseguenza che ogni riferimento ad essa non può non ricomprendere anche l'addizionale, che ne costituisce parte integrante (cfr. Cass. n. 5262 del 7/10/1981).